

# COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

## REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE AL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

### **PREMESSA**

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra - Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 – “ *Spetta all'associazione sindacale – oggi Collegio- “di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, -oggi Consiglio Nazionale- costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537” .*

### **ART. 1)**

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia della Spezia deve pagare ogni anno a partire dall'anno solare di iscrizione, fino al momento della cancellazione entro il termine indicato annualmente dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 2)**

Entro il 30 novembre dell'anno  $n - 1$  il Consiglio Provinciale del Collegio definisce con propria delibera l'importo del contributo relativo all'anno  $n$ .  
In mancanza di Deliberazioni da parte del Collegio Provinciale l'importo del contributo rimarrà invariato rispetto all'anno precedente.

### **ART. 3)**

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale al Collegio Provinciale dei Geometri della Spezia è il **31 Marzo di ciascun anno**.

Il Consiglio, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa Delibera di modifica.

### **ART. 4)**

Tutti gli Iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia della Spezia fino alla data della cancellazione sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno  $n$ , compreso coloro che siano stati cancellati o abbiano presentato domanda di cancellazione nel corso dell'anno  $n$ .

Solo in casi opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti che presentino domanda di cancellazione anche precedente la data di scadenza annuale.

In caso di trasferimenti da altro Collegio o di istanze di reinscrizione dello stesso Collegio Provinciale della Spezia valgono le disposizioni di seguito elencate:  
I provenienti da altro Collegio Provinciale e le reinscrizione dallo stesso Collegio Provinciale della Spezia sono tenuti a pagare un contributo anch'esso stabilito mediante delibera di cui al precedente art. 2 del presente regolamento.

#### **ART. 5)**

Entro il mese precedente la data di scadenza, Il Collegio Provinciale invia circolare di avviso o altro documento, per la riscossione del contributo annuale a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo di pagamento. L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo comprensivo della quota annuale
- la data di scadenza
- le modalità per effettuare il versamento

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di residenza non comunicate dall'Iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'Iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la Segreteria del Collegio via PEC, e-mail, via fax o per posta. L'Iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

#### **ART. 6)**

La Segreteria del Collegio provvederà alla registrazione dei pagamenti, sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto (banca, poste o altro istituto) incaricato della riscossione e provvede ad avvisare gli Iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento per ottenere dagli stessi un riscontro diretto, richiedendo altresì la regolarizzazione.

#### **ART. 7)**

Il mancato versamento della tassa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 7 del precitato D.L. Luogotenenziale n. 382/1944 darà luogo alla sospensione dell'Iscritto moroso, dall'esercizio della libera professione.

In considerazione di ciò decorso il termine ultimo stabilito per il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Albo, il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare a mezzo PEC un sollecito di pagamento, con invito a regolarizzare la propria posizione entro 5 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Decorso, senza alcun riscontro detto termine, il Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. N. 7 della Legge 241/1990, darà corso all'avvio del procedimento di sospensione, invitando a mezzo PEC l'iscritto a produrre eventuali memorie entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

**ART. 8)**

Decorso il termine sopra indicato, il Consiglio Direttivo, valutate le eventuali memorie prodotte, potrà procedere con la formale delibera di sospensione, invitando l'iscritto all'immediato deposito presso la Segreteria del Collegio del Timbro professionale e del tesserino di riconoscimento, se in suo possesso.

**ART. 9)**

Il provvedimento di sospensione dell'iscritto sarà annotato nell'Albo Professionale.

Del provvedimento di sospensione sarà data comunicazione a tutti gli Enti Pubblici, così come previsto dalle vigenti norme.

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto al Collegio tutti i contributi annuali dovuti e le relative more.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

**ART. 10)**

Decorso il termine di un anno dalla data di sospensione e raggiunti due anni consecutivi di morosità, senza che l'iscritto abbia provveduto a saldare la propria posizione ovvero a motivare le cause legate alle predetta morosità, configurandosi in detto caso illecito deontologico, l'iscritto sarà deferito al Consiglio di Disciplina Territoriale che adotterà i provvedimenti del caso.

**ART. 11)**

In caso di cancellazione dall'Albo sia su richiesta dell'iscritto che a seguito di provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso, le tasse annuali maturate ma non pagate continueranno ad essere dovute dall'iscritto cancellato.

La Spezia, 22 Aprile 2022